



SE SEI VITTIMA DI ATTI PERSECUTORI (*STALKING*).....

COSA DICE LA LEGGE

Gli atti persecutori costituiscono un reato previsto e punito dall'art. 612 bis del c.p. introdotto dal [Decreto legge 23 febbraio 2009 n.11](#), in attesa di conversione in legge

La condotta prevista come reato è più nota con il termine di *stalking*, che deriva dal verbo inglese *to stalk* (inseguire, fare la posta, cacciare in appostamento), mutuato dall'attività venatoria.

SEI VITTIMA DI ATTI PERSECUTORI?

Sei vittima di atti persecutori se qualcuno ti minaccia o molesta con condotte reiterate nel tempo

- ti segue quasi quotidianamente per strada, ti spia, ti sorveglia, scatta fotografie di nascosto
- ti telefona in continuazione, anche di notte ed anche senza parlare
- ti lascia continuamente messaggi in segreteria
- ti manda continuamente sms, mms, mail
- ti molesta via internet (*Cyberstalking*): invade la tua privacy attraverso e-mail, fax, chatline, e *spamming*, (invio di messaggi e altre proposte contenenti virus e altri "cavali di Troia" informatici, che permettono un'intrusione nel tuo computer con tutte le conseguenti violazioni e operazioni di danneggiamento dei files, asporto di materiali e invio di oggetti virtuali indesiderati)
- ti lascia scritte, lettere, biglietti nella cassetta della posta, sul parabrezza della macchina o nei luoghi che frequenti
- predispone consegne a domicilio non volute (es. fiori, regali, ecc.)
- ti impone visite indesiderate
- raccoglie informazioni su di te
- si intromette insistentemente nella tua vita privata e professionale
- ti minaccia o ti intimidisce
- compie atti di vandalismo sui tuoi beni (automobile, cassetta delle lettere ecc.)
- minaccia o intimidisce persone a te vicine (colleghi, familiari, amici)
- pone comunque in essere comportamenti ripetuti e persistenti che violano la tua *privacy* e limitano la tua libertà personale e ti impone contatti e comunicazioni non desiderati.



E se queste condotte provocano in te

- un **perdurante e grave stato di ansia o di paura**
- un **fondato timore per la tua incolumità** o per quella di un prossimo congiunto o di persona a te legata da relazione affettiva
- **l'alterazione delle tue abitudini di vita.**

CHI PUÒ ESSERE VITTIMA DI ATTI PERSECUTORI

Tutti possono essere vittime di atti persecutori: uomini e donne, anche minori.

CHI PUÒ ESSERE L'AUTORE DI ATTI PERSECUTORI

I persecutori possono essere uomini e donne, anche minori.

Nella maggior parte dei casi si tratta di ex partner, amici o colleghi di lavoro; possono essere, tuttavia, anche conoscenti o sconosciuti.

Lo *stalker* può essere:

- una persona che non accetta la fine di una relazione e fa di tutto per ripristinarla
- una persona che tenta di instaurare con la vittima un rapporto intimo (d'amicizia o d'amore) indesiderato
- un "corteggiatore" non corrisposto, che adotta tecniche di "corteggiamento" che generano timore ed ansia
- una persona che nutre rancore e agisce per vendicarsi
- una persona spinta dall'obiettivo di una gratificazione sessuale.



COSA PUOI FARE

Lo stalking è difficile da denunciare: spesso le vittime temono di provocare un peggioramento della situazione.

E' importante chiedere aiuto: gli atti persecutori possono sfociare in situazioni di elevata pericolosità.

1. Entro sei mesi dai fatti puoi sporgere querela presso un Ufficio della Polizia di Stato o dei Carabinieri: la legge prevede ora il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.)

L'operatore ti fornirà informazioni sui centri antiviolenza presenti nella tua zona di residenza e ti metterà in contatto con il centro che individuerai.

Ricorda che il reato di atti persecutori è procedibile d'ufficio nei seguenti casi:

- se la vittima è un minore
- se la vittima è una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- se è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio
- se il fatto è commesso da soggetto già destinatario di "ammonimento" del Questore.

2. Fino a quando non proponi querela, puoi avanzare al Questore della città in cui sono avvenuti i fatti richiesta di "ammonimento" nei confronti dell'autore degli atti persecutori.

Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il Questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Ricorda che quando il reato di atti persecutori è commesso da soggetto ammonito, si procede d'ufficio.

Anche in questo caso l'operatore ti fornirà informazioni sui centri antiviolenza presenti nella tua zona di residenza e ti metterà in contatto con il centro che individuerai.

3. Puoi rivolgerti ad un Centro antiviolenza della tua città dove troverai delle professioniste che sapranno aiutarti: a Firenze è attivo il Centro Artemisia.- <http://www.artemisiacentroantiviolenza.it/>



QUAL'E' LA PENA PREVISTA PER L'AUTORE DI ATTI PERSECUTORI

- è prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni
- la pena è aumentata se il fatto è commesso
 - dal coniuge legalmente separato o divorziato
 - da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
 - da soggetto già destinatario di “ammonimento” del Questore
- la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso
 - a danno di un minore
 - a danno di una donna in stato di gravidanza
 - a danno di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

RICORDA CHE...

1. **Non bisogna sottovalutare queste situazioni:** occorre essere consapevoli che sono molto rischiose in quanto soggette ad *escalation*.
2. **Non esitare a rivolgerti alle Forze di polizia:** gli operatori sapranno consigliarti e darti un aiuto professionale.
3. **In caso di atti persecutori è comunque opportuno:**
 - 1) evitare qualsiasi contatto con lo *stalker*
 - 2) conservare le prove dei “contatti”:
 - attivare una segreteria telefonica
 - registrare le telefonate
 - memorizzare gli sms
 - conservare le mail
 - conservare eventuali bigliettini
 - annotare tutti gli episodi avvenuti, specificando cosa è successo, quando e dove ed eventuali testimoni
 - 3) porre in essere strategie di sicurezza, tra le quali:
 - informare della situazione le persone vicine
 - non diffondere informazioni personali
 - tenere sempre a portata di mano un cellulare per poter chiedere aiuto in caso di emergenza
4. **Il 113 è disponibile 24 ore su 24: se ti senti seguito o in pericolo non esitare a chiamarlo**